

## Il Nulla Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).

Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.

Può essere rilasciato:

– Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00

Oppure

– Dall'Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.

Il Nulla Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).

N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

A) nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;

B) con certificato del proprio Consolato in Italia;

C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale;
- Per il minorenni da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni; Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

Lo straniero che risulta "**RIFUGIATO POLITICO**" deve presentare:

- 1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
- 2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- 3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- 4) documento d'identità valido.

## NOTA BENE

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.

Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia, Marocco.

Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all'Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant'Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

Nota bene: L'Apostille si applica solo ai documenti rilasciati all'estero nei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.

### **ALCUNI PAESI NON RILASCIANO IL NULLA OSTA**

Il cittadino di nazionalità **statunitense** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00.
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale competente o Notaio.

Il cittadino di nazionalità **australiana** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).

### **CASI PARTICOLARI**

Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Cittadini **norvegesi**: devono richiedere il nulla-osta direttamente all'Anagrafe del Comune di residenza in Norvegia. Il NULLA-OSTA verrà rilasciato, completo di Apostille, in lingua italiana o in lingua norvegese con traduzione effettuata da un traduttore giurato in Norvegia (Circ. 65/2004).

Cittadini **Polacchi**: (Circ. 33/2005) devono richiedere il nulla-osta al Capo dell'Ufficio Stato Civile polacco o al Console se il cittadino polacco:

- non ha avuto la residenza in Polonia
- non è in grado di risalire al luogo di ultima residenza in Polonia
- sia partito dalla Polonia prima dei 16 anni e risieda permanentemente all'estero

Cittadini **Brasiliani**: presentano una dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia, rilasciata dalle loro autorità consolari conforme al modello concordato dal nostro Ministero AA.EE. e dall'Ambasciata del Brasile (Circ. 1/2009)

Cittadini **Svedesi**: residenti in SVEZIA devono richiedere il nulla-osta all'Anagrafe del Comune di residenza in Svezia che lo rilascia in lingua svedese con traduzione effettuata da un traduttore giurato che attesterà la conformità all'originale; se residenti in ITALIA devono richiedere il nulla-osta all'Autorità Diplomatica Svedese (Circ. 2/2010)

Cittadini **Slovacchi**: un CERTIFICATO attestante l'assenza degli impedimenti al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata della Repubblica Slovacca di ROMA sostituisce il nulla osta (art. 116 c.c.) (Circ. 29/2011).

Cittadini **Britannici**: (Circ. 6 e 13/2014) residenti nel Regno Unito, in sostituzione del nulla osta ex art. 116 c.c. devono presentare:

- . un certificato di non impedimento rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, postillato e debitamente tradotto,
- . una dichiarazione giurata bilingue, legalizzata, resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici; mentre i BRITANNICI residenti in GALLES e in INGHILTERRA, che intendono sposare in Italia un cittadino Irlandese o i BRITANNICI residenti in un PAESE TERZO (circ. 10/2015), possono presentare il consueto NULLA OSTA (art. 116 c.c.) rilasciato dall'Autorità consolare britannica oppure il certificato di non impedimento e la dichiarazione giurata bilingue resa presso avvocato o notaio britannici

Cittadini **Ungheresi**: la certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio viene rilasciata ai cittadini ungheresi che desiderano contrarre matrimonio in Italia dall'Ambasciata d'Ungheria (Circ. 11/2013)

Cittadini **Finlandesi**: il Nulla osta per i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia viene rilasciato dalla loro autorità locale ed è conforme al modello allegato alla Circolare 1/2014

Cittadini **Lituani**: i cittadini lituani residenti in Italia che intendono contrarre matrimonio in Italia devono richiedere il NULLA OSTA agli Uffici Comunali del proprio Paese (facsimile allegato alla Circ. 2/2014)

Cittadini **Danesi**: Il Nulla Osta, munito di Apostille, verrà rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca. Il certificato ha validità 4 mesi. (facsimile allegato alla Circ. 18/2014)

Cittadini **Messicani**: dal 14.05.2015 il nuovo certificato di "Constancia de inexistencia de Registro" è il documento idoneo ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani in Italia (Circ. 11/2015).

#### Cittadini **Siriani**

In Italia non esiste un'autorità diplomatica siriana. Il riferimento è l'Ambasciata di Siria a Vienna. Sarà questa l'autorità diplomatica competente al rilascio del nulla osta al matrimonio del cittadino siriano che intende contrarre matrimonio in Italia (Circ. 3/2014)

Attenzione alla legalizzazione del documento! La firma del funzionario dell'Ambasciata siriana dovrà essere legalizzata dal Ministero degli Affari esteri austriaco e tale firma sarà a sua volta legalizzata dal Consolato d'Italia in Vienna.

Solo in questo modo il documento potrà essere recepito in Italia.